

Trova applicazione la disciplina fissata dal terzo correttivo Ires (con riflessi sull'Irap)

Errori contabili perdonabili

Riconoscimento fiscale garantito già nei bilanci 2025

DI FRANCESCO LEONE

Per gli errori contabili contabilizzati nel bilancio 2025 trova già applicazione la disciplina fiscale introdotta dall'art. 4 del terzo decreto correttivo IRES (D.Lgs. n. 192/2025). Per la correzione di errori contabili nei bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025 (per i "solari, bilancio chiuso al 31 dicembre 2025), a certe condizioni, assumeranno automatica rilevanza fiscale le poste che saranno qualificate come errori contabili "non rilevanti" ai sensi dell'OIC 29 e IAS 8, evitando la presentazione delle dichiarazioni integrative.

L'immediato riconoscimento fiscale dell'errore è consentito a condizione che: (i) si tratti di errori "non rilevanti"; (ii) il bilancio sia obbligatoriamente sottoposto a revisione legale; (iii) la correzione venga effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui gli errori sono stati rilevati o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell'inizio di accessi o verifiche amministrative di cui i soggetti abbiano avuto formale conoscenza (ai cui fini non rilevano le comunicazioni riguardanti i controlli automatici delle dichiarazioni fiscali). Ne consegue che, ad esempio, un costo non contabilizzato per competenza del 2024, ma contabilizzato, come errore "non rilevante" nel 2025 assumerà rilevanza fiscale (nel caso di specie, sarà deducibile) nell'ambito della determinazione ordinaria del reddito ai fini IRES. La rilevanza automatica potrebbe valere anche ai fini IRAP, a condizione che in entrambi i periodi di imposta interessati dalla correzione (quello in cui la posta doveva essere rilevata e quello in cui è stata effettivamente contabilizzata) si registri un valore della produzione IRAP positivo, anche senza considerare le poste oggetto di correzione. Si esclude, pertanto, il riconoscimento IRAP se in entrambi i periodi di imposta il valore della produzione netta registri un segno negativo ovvero segni opposti (uno positivo e uno negativo).

In assenza delle condizioni sopra citate, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili richiede la presentazione di dichiarazioni integrative, a favore o meno del contribuente, seguendo le logiche previste nella circolare n. 31/E del 2013. Si ricorda che per le dichiarazioni integrative presentate a tale scopo, è necessario barrare una specifica casella nel frontespizio dei modelli dichiarativi. Questa procedura continuerà ad applicarsi, ad esempio, nel caso in cui nel bilancio 2025 vengano rilevate poste correttive a seguito di errori "rilevanti", secondo le regole dell'OIC 29 e dello IAS 8, indipendentemente dal periodo di imposta a cui si riferiscono le poste oggetto di correzione. In generale, un errore è considerato rilevante se può influenzare, da solo o insieme ad altri errori, le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio, quali investitori, finanziatori e altri creditori. La rilevanza di un errore dipende dalla sua dimensione e natura, ed è valutata in base alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria complessiva dell'impresa. Sia i principi nazionali che quelli internazionali stabiliscono che la correzione di tali errori non deve essere imputata al conto economico, ma direttamente allo stato patrimoniale.

Inoltre, sarà necessario ricorrere alle dichiarazioni integrative sia nel caso di poste correttive "non rilevanti" presenti nel bilancio 2025 che correggono errori relativi a periodi di imposta antecedenti al 2024, sia nel caso in cui, indipendentemente dalla tipologia di errore, il bilancio sia soggetto a revisione legale volontaria (e non per obbligo).

FORUM COMMERCIALISTI/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI

ROTTAMAZIONE LOCALE
Entro quando i comuni devono deliberare la rottamazione?

Studio S.

Risponde Fabrizio Giovanni Poggiani

La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni.

Si evidenzia, però, che Ifel-Anci ha emanato le istruzioni sulle sanatorie rese possibili dalla legge di bilancio 2026: rimane escluso l'aggancio alla sanatoria statale e resta possibile cancellare interessi e sanzioni, e anche gli oneri di riscossione sui verbali dei vigili.

Per i Comuni è esclusa qualsiasi possibilità di decidere la rottamazione di debiti fiscali affidati all'agenzia delle Entrate Riscossione, agganciandosi alla sanatoria nazionale numero cinque.

ROTTAMAZIONE E RATA TARDIVA

La rottamazione quater con una rata pagata in ritardo a ottobre 2025 può essere reintegrata?

L.C.

Risponde Fabrizio Giovanni Poggiani

Relativamente alla rottamazione quater o alla relativa riammissione di cui all'art. 3-bis del D.L. 202/2024, possono beneficiare della Legge 199/2025 solo i debitori che al 30 settembre 2025 erano decaduti dalla rottamazione (art. 1 commi 99 e 100 della Legge 199/2025).

La rottamazione della Legge 199/2025 non può essere fruita dai debitori che non hanno pagato o hanno pagato tardi la rata in scadenza al 30 novembre 2025 o una delle rate ancora successive. Per questi soggetti rimane in essere la rottamazione di cui alla Legge 197/2022 e le rate vanno pagate secondo le scadenze del piano originario.

Si ritiene, quindi, che la rata non pagata di ottobre non osti l'accesso alla Rottamazione-quinquies nella ulteriore considerazione che la precedente risulta decaduta.

CARTELLE ROTTAMABILI ENON

Come si può procedere con una rateizzazione in corso di cui alcune cartelle sono rottamabili ed altre sono escluse?

V.L.F.

Risponde Fabrizio Giovanni Poggiani

La norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 luglio 2026, (data di scadenza



della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equeclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

CARTELLA ROTTAMABILE IN PARTE

Se una cartella è rottamabile solo per una parte come è possibile rateizzare la differenza?

M.V.

Risponde Fabrizio Giovanni Poggiani

La norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 luglio 2026, (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equeclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

ENTIEROTTAMAZIONE

Come si farà a sapere quali enti locali e in che modalità permetteranno di aderire alla Rottamazione?

V.C.

Risponde Fabrizio Giovanni Poggiani

L'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) dell'Anci in data 27 gennaio 2026 ha pubblicato la nota operativa per le amministrazioni locali, corredata dallo

schema-tipo di regolamento da adottare per dare il via alle danze delle sanatorie.

La delibera con il regolamento è da ritenere, infatti, la premessa indispensabile per applicare la nuova definizione agevolata, introdotta dall'ultima legge di bilancio insieme alla rottamazione cinque dei tributi erariali che però continuerà a viaggiare in parallelo, senza vasi comunicanti con le possibili scelte locali.

ROTTAMAZIONE E SUCCESSIONE

Chiedo conferma dell'esclusione dalla rottamazione dell'imposta di successione-donazione.

A.C.

Risponde Fabrizio Giovanni Poggiani

La rottamazione riguarda i carichi "derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del D.P.R. 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972, ai sensi del comma 82 dell'art. 1 della Legge 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Non rientrano i carichi scaturenti da avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta oppure da atto di contestazione delle sanzioni (FAQ - Agenzia delle Entrate-Riscossione 20 gennaio 2026).

Del pari, non rientrano nella rottamazione i ruoli inerenti a imposte quali il registro, le successioni o l'IMU.

INVESTIMENTI 4.0 2025

E' ancora possibile presentare tramite il portale del GSE istanze per investimenti 4.0 effettuati nel 2025?

F.S.

Risponde Francesco Leone

Alla data odierna, non è più possibile presentare la comunicazione preventiva utile ai fini della prenotazione dei fondi.

7-continua. Le puntate precedenti sono state pubblicate il 28, 29, 30, 31/1 e il 3 e 4/2/2026

— © Riproduzione riservata —